

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

In questa sezione sono descritte le diverse procedure applicate dagli uffici elettorali centrali circoscrizionali e regionale per trasformare i voti validi in seggi del Consiglio regionale e determinare l'elezione del Presidente della Giunta.

Tutte le operazioni sono descritte nell'ordine in cui debbono essere effettuate.

Consiglieri eletti con il sistema proporzionale

I quattro quinti dei seggi assegnati alla regione (48 per il Veneto) sono attribuiti, con il metodo proporzionale di seguito illustrato, alle liste provinciali concorrenti nelle circoscrizioni provinciali. Le operazioni di seguito descritte sono eseguite da ciascun ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale che ha giurisdizione per il comune capoluogo di provincia.

L'individuazione delle liste provinciali e regionali che non hanno superato le soglie di sbarramento

In primo luogo, con una procedura non espressamente disciplinata dalla legge, ma indispensabile per l'effettuazione delle operazioni successive, mediante una diretta comunicazione tra gli uffici centrali circoscrizionali e l'ufficio centrale regionale, si individuano quali liste provinciali non hanno superato a livello regionale la soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi e quali liste regionali che non hanno superato la soglia del 5 per cento.

Questo la successione delle operazioni:

- a) ciascun ufficio centrale circoscrizionale determina, distintamente per le liste provinciali e per le liste regionali, la cifra elettorale di ciascuna lista, cioè la somma dei voti validi ottenuti;
- b) ciascun ufficio centrale circoscrizionale trasmette il relativo estratto del verbale all'ufficio centrale regionale e sospende le operazioni;
- c) l'ufficio centrale regionale verifica quali liste provinciali hanno superato la soglia del 3 per cento e quali liste regionali quella del 5 per cento;
- d) quindi l'ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali l'elenco delle liste provinciali che hanno ottenuto una percentuale pari o superiore al 3 per cento di voti validi, ovvero che, pur avendo ottenuto una percentuale minore, risultano collegate ad una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento dei voti validi;
- e) ciascun ufficio centrale circoscrizionale riprende quindi le operazioni eliminando dalle successive operazioni i voti delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento.

Figura 9 - Estratto di verbale di un ufficio centrale circoscrizionale relativo alla soglia di sbarramento

Eletture del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale - Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale
MODELLO N. 267-AR - VERBALE DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

11

§ 9. — COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE DEI VOTI VALIDI RIPORTATI DALLE LISTE AI FINI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 43 RIPRESA DELLE OPERAZIONI

L'Ufficio, il giorno 13 APRILE 2005
alle ore 10.00 riunitosi nella stessa composizione di cui al paragrafo 1, ed alla presenza dei rappresentanti di lista Sigg. _____

constatato che è pervenuta dall'Ufficio centrale regionale la comunicazione relativa [Mod. n. 282-AR bis] relativa ai voti validi riportati dalle liste, sia provinciali che regionali, ai fini di cui all'art. 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, dichiara che le seguenti liste provinciali, avendo ottenuto, nell'intera regione, una percentuale pari o superiore al 3 per cento dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali nell'intera regione, oppure essendo collegate ad una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento dei voti validi riportati da tutte le liste regionali nell'intera regione, sono ammesse al riparto dei seggi assegnati a questa Circoscrizione:

Il Cancelliere
M. Delo

Presidente dell'Ufficio Centrale
M. Delo

Membr
M. Delo

MEMBRI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

Bollo del Tribunale

Seggi attribuiti nei collegi provinciali

La sequenza di operazioni utilizzata, secondo le disposizioni della legge 108/68, per assegnare i seggi nell'ambito di ciascuna circoscrizione provinciale è la seguente:

- b) si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto (cioè il totale dei voti validamente espressi in quella provincia) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione provinciale più uno (i divisori provinciali sono riportati nella tabella B)⁶;
- c) si ottiene così il quoziente elettorale della circoscrizione provinciale;
- d) si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale;
- e) si attribuiscono ad ogni lista tanti seggi quante sono le volte che il quoziente è contenuto nella cifra elettorale di lista;
- f) i seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;
- g) si stabilisce la somma dei voti residuati da ogni lista;
- h) si determina la cifra individuale di ciascun candidato, cioè il numero delle preferenze valide ottenute;
- i) si forma la graduatoria dei candidati di ciascuna lista;
- l) si attribuiscono i seggi ottenuti dalla lista in ordine di graduatoria (in caso di parità prevale l'ordine di presentazione nella lista).

Le figure 10 e 11 riproducono gli estratti di verbale di un ufficio centrale circoscrizionale relativi ad alcune fasi salienti delle operazioni sopradescritte.

⁶ Quoziente denominato Hagenbach-Bischoff.

Figura 10 - Estratto di verbale di un ufficio centrale circoscrizionale relativo alla determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale

**§ 10. — ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTA CIASCUNA LISTA
PROVINCIALE AMMESSA AL RIPARTO**

(Art. 15, terzo comma, lettera b, della legge n. 108)

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, quindi, a norma dell'art. 15, terzo comma, lettera b, della legge n. 108, alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista provinciale ammessa al riparto, compiendo le seguenti operazioni:

1° divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste ammesse al riparto pari a 425.456 voti, per il numero dei Consiglieri regionali da eleggere nella Circoscrizione **più uno**, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. *Nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.* E poiché a questa Circoscrizione sono assegnati numero 9 seggi, il quoziente elettorale circoscrizionale è costituito dalla cifra 42.545 risultante dalla divisione del numero 425.456 per il numero 10;

2° divide il totale dei voti validi riportati da ciascuna lista ammessa al riparto dei seggi (vedi precedente § 7) per il quoziente elettorale circoscrizionale così determinato, ottenendo i quozienti interi nonché i resti delle divisioni di cui prende nota nel seguente prospetto:

Figura 11 - Estratto di verbale di un ufficio centrale circoscrizionale relativo al riparto dei seggi

Il Cancelliere
 Il Cancelliere "C2"
 Dott.ssa *Francesca Marzano*

 TRIBUNALE PENALE
 CIRCOLETTA
 TRIBUNALE
 FIRME DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
 Presidente dell'Ufficio Centrale
 Membri
 Rappresentanti di lista

N.	LISTA Avente il contrassegno	TOTALE voti di lista validi compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati	Quoziente in cifre interi risultante dalla divisione del totale dei voti di lista validi per il quoziente elettorale	Resti della divisione di cui alla colonna precedente
1	2	3	4	5
1	FORZA ITALIA	99.596	2	14.506
2	LEGA NORD LIGA VENEZA PADANIA	72.810	1	30.265
3	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	11.731	0	11.731
4	LISTA CONSUMATORI CARRARO PRESIDENTE	2.999	0	2.999
5	POTLARI UDEMA	3.226	0	3.226
6	PROGETTO NORD EST	3607	0	3607
7	UDC	35.575	0	35.575
8	VERDI PER LA FACE	10.439	0	10.439
9	PER IL VENEZIO CON CARRARO	12.621	0	12.621
10	ALLEANZA NAZIONALE	46.236	1	36.91
11	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	4.890	0	4.890
12	UNITI NELL'ULIVO CON CARRARO	104.628	2	19.538
13	NUOVO PSI	5.868	0	5.868
14	LIGA FROTE VENEZIO PER CARRARO	6.097	0	6.097
15	ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI	/	/	/
16	ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO	5.133	0	5.133
17				
18				
19				
TOTALE DEI QUOZIENTI INTERI . . .			6	

3° constatato che il totale dei quozienti indicati nella colonna n. 4 del precedente prospetto non è superiore al numero dei seggi assegnati alla Circoscrizione (1), attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista, secondo i dati registrati nella colonna n. 4 predetta, e quindi:

(1) Nel caso che detta ipotesi non si verifichi, si cancelli la parte del verbale ad essa relativa e si passi all'alternativa successiva.

Seggi attribuiti nell'ambito del collegio unico regionale

Ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'ufficio centrale regionale che è costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione:

- 1) il quoziente elettorale circoscrizionale;
- 2) il numero dei seggi non attribuiti nella circoscrizione;
- 3) per ciascuna lista:
 - il numero dei candidati in essa compresi,
 - la cifra elettorale,
 - il numero dei seggi attribuiti,
 - i voti residui.

Quindi l'ufficio centrale regionale assegna i seggi non attribuiti nei collegi provinciali secondo il seguente algoritmo:

- a) si determina il numero complessivo dei seggi non attribuiti nei collegi provinciali;
- b) si determina il numero di voti residuati di ciascuna lista provinciale;
- c) si sommano i voti residuati di tutte le liste con lo stesso contrassegno (detto anche gruppo di liste);
- d) si sommano tutti i voti residuati di tutti i gruppi di liste;
- e) si divide tale somma per il numero dei seggi da attribuire;
- f) si ottiene così il quoziente elettorale regionale;
- g) si dividono i voti residuati di ciascun gruppo di liste per tale quoziente, ottenendo il numero di seggi da attribuire a ciascun gruppo di liste;
- h) i seggi ancora rimanenti sono assegnati ai gruppi per i quali le divisioni hanno dato i maggiori resti;
- i) se tali resti sono pari si assegna al gruppo che ha i maggiori voti residuati;
- l) in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio;
- m) per ciascun gruppo di liste si procede ora a formare la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale (la formula matematica è: voti residuati dalla lista provinciale moltiplicato 100 diviso per il quoziente circoscrizionale);
- n) i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono assegnati alle liste provinciali in base a tale graduatoria;
- o) se ad una lista spetta un seggio, ma questa non ha più candidati disponibili si passa alla lista dello stesso gruppo che la segue in graduatoria.

Il Presidente della Giunta regionale ed i consiglieri eletti con il sistema maggioritario

Il Presidente della Giunta

E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale dall'Ufficio centrale regionale il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale (maggioranza relativa). Il Presidente della Giunta fa parte di diritto del Consiglio regionale.

Figura 12 - Estratto di verbale dell'Ufficio centrale regionale relativo alla individuazione della lista regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti

**§ 7. — INDIVIDUAZIONE DELLA LISTA REGIONALE
CON LA MAGGIORE CIFRA ELETTORALE REGIONALE**
(Art. 15, tredicesimo comma, n. 2, della legge n. 108, come modificato dall'art. 3 della legge n. 43)

L'Ufficio, compiute le operazioni indicate al paragrafo precedente, dichiara che la lista regionale
N. 4 avente il contrassegno VENETO

ha riportato, nell'intera regione, la maggiore cifra elettorale regionale pari a N. 359.879 voti validi.

La suddetta lista regionale risulta collegata con i gruppi di liste provinciali
aventi i contrassegni FORZA ITALIA, ALLEANZA NAZIONALE, UDC,
PARTITO SOCIALISTA, LEGA NORD-LIGA VENETA

che ha conseguito complessivamente, come risulta dal paragrafo precedente, N. 21
seggi, pari al 45 per cento dei seggi assegnati al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge n. 108.

I consiglieri eletti nella "lista del Presidente"

Come già ricordato, un quinto dei consiglieri assegnati alla regione (12 per il Veneto) è eletto con sistema maggioritario sulla base delle liste regionali concorrenti.

Tale quota di seggi serve a garantire al Presidente eletto una maggioranza certa in seno all'assemblea legislativa regionale, con meccanismi e formule analoghe a quelle da tempo utilizzate nei comuni e nelle province.

L'utilizzo di tale quota è tuttavia variabile, a seconda della percentuale di seggi ottenuti nella parte proporzionale dalle liste provinciali collegate alla lista del Presidente eletto.

Si dimezza e diventa un decimo (6 consiglieri per il Veneto) nel caso le liste collegate al Presidente eletto ottengano un numero particolarmente elevato di seggi proporzionali.

Può addirittura incrementarsi grazie ad un "premio di maggioranza" - come si vedrà al paragrafo successivo - se i seggi assegnati alle liste non sono in numero sufficiente a garantire al Presidente eletto una maggioranza tale da assicurare la governabilità della regione.

Le operazioni di seguito illustrate sono svolte dall'Ufficio centrale regionale.

L'algoritmo con il quale si procede all'assegnazione della quota maggioritaria è dunque il seguente:

- a) si determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista regionale; si sommano cioè i voti ottenuti da ciascuna lista regionale nelle varie circoscrizioni provinciali;
- b) si individua la lista regionale che ha ottenuto la cifra elettorale regionale maggiore, ovvero la lista del Presidente della Giunta eletto;
- c) si individua il numero complessivo di seggi assegnati con il criterio proporzionale alle liste provinciali collegate alla lista regionale vincente;
- d) se le liste provinciali collegate alla lista regionale vincente hanno conseguito nella quota proporzionale una percentuale di seggi uguale o superiore al 50 per cento del totale dei seggi (quindi in Veneto uguale o maggiore a 30 seggi su 60) si procede con le operazioni indicate nel seguente *Caso A*;
- e) se le liste provinciali collegate alla lista regionale vincente hanno conseguito con il criterio proporzionale una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento del totale dei seggi (quindi in Veneto meno di 30 seggi su 60) si procede con le operazioni indicate nel successivo *Caso B*.

Caso A: la lista regionale del Presidente eletto ha ottenuto il 50 o più per cento del totale dei seggi assegnati. In tal caso sono proclamati eletti consiglieri i candidati compresi nella lista regionale del Presidente in numero pari al 10 per cento dei seggi assegnati in totale al consiglio (quindi per il Veneto 6), scelti nell'ordine di presentazione della lista regionale.

I seggi della quota maggioritaria che residuano sono ripartiti tra le liste provinciali non collegate alla lista regionale del Presidente eletto.

L'algoritmo per ripartire tali seggi è il seguente:

- a) si individua la somma delle cifre elettorali (voti validi) di tutti i gruppi di liste provinciali non collegate al Presidente eletto;
- b) si divide tale somma per il numero di seggi da ripartire, ottenendo un quoziente;
- c) si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per tale quoziente, ottenendo il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
- h) i seggi ancora rimanenti sono assegnati ai gruppi per i quali le divisioni hanno dato i maggiori resti;
- i) se tali resti sono pari si assegna al gruppo di liste che ha ottenuto maggiori voti;
- l) i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono quindi attribuiti nelle singole circoscrizioni con lo stesso meccanismo e utilizzando la stessa graduatoria descritti al paragrafo relativo ai seggi attribuiti nell'ambito del collegio unico regionale (lettere m), n) e o));
- m) nell'utilizzare tale graduatoria si inizia dalla prima circoscrizione non ancora utilizzata nell'attribuzione di seggi;
- n) eventualmente esaurita tale graduatoria, ulteriori rimanenti seggi sono attribuiti iniziando dalla circoscrizione prima nella medesima graduatoria.

Tale caso è illustrato nell'estratto di verbale dell'ufficio centrale regionale riprodotto nella figura 13.

Figura 13 - Estratto di verbale dell'Ufficio centrale regionale relativo alla proclamazione del Presidente della Giunta e degli eletti nella lista del Presidente

§ 12. — PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

(Art. 15, tredicesimo comma, n. 5, della legge n. 108, come modificato dall'art. 3 della legge n. 43)

Il Presidente dell'Ufficio, assegnati i seggi come risulta dal precedente paragrafo, alle ore 10,30 del giorno 15 aprile 2005, proclama eletto Presidente della Giunta regionale della regione Veneto il capolista della lista regionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale regionale e cioè il Sig. GALAN GIANCARLO

Quindi proclama eletti Consiglieri regionali della medesima Regione i seguenti candidati della suddetta lista regionale:

- Sig. FINOZZI MARINO ;
- Sig. COPPOLA MARILUISA BETTA "Lsi" ;
- Sig. SILVESTRIN FLAVIO ;
- Sig. BEATIPAGLIA W ROSSI LUCIANI REGINA ;
- Sig. MANZATO FRANCO ;
- Sig. CORTEZZAZZO PIERGIORGIO ;
- Sig. PICCOLO FRANCESCO ;
- Sig. GARDINI ELISABETTA ;
- Sig. BOTTACIN GIAMPAOLO ENRICO ;
- Sig. ZIGIOTTO TIZIANO FERRUCCIO ;
- Sig. ASTOLFI ANDREA ;
- Sig. _____ ;

Il Presidente invia attestato ai Consiglieri regionali proclamati eletti e ne dà notizia alle Prefetture della Regione VENETO perchè ne diano notizia al pubblico con apposito manifesto.

Caso B: la lista regionale del Presidente eletto ha ottenuto meno del 50 per cento del totale dei seggi assegnati

In tal caso sono proclamati eletti consiglieri tutti i candidati compresi nella lista regionale del Presidente, fino al massimo della quota stabilita (per il Veneto 12).

Se alla lista regionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale, utilizzando lo stesso algoritmo descritto nel precedente caso A.

Ulteriore premio di maggioranza

Nell'intento di garantire alla lista regionale vincente una maggioranza qualificata di consiglieri, la normativa vigente prevede anche un possibile incremento del numero dei consiglieri assegnati alla regione, qualora i seggi della quota maggioritaria non siano a ciò sufficienti.

Al fine di accertare la necessità di tale incremento dei seggi assegnati, l'ufficio centrale regionale verifica anzitutto se la lista regionale del Presidente eletto ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti ottenuti da tutte le liste regionali.

Se la lista regionale vincente ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti si procede con le operazioni descritte nel seguente **Caso C**.

Se la lista regionale vincente ha ottenuto una percentuale pari o superiore al 40 per cento dei voti si procede con le operazioni descritte nel successivo **Caso D**.

Caso C: la lista regionale vincente ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti

Si verifica anzitutto se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dalle liste collegate è pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio - quindi per il Veneto se i seggi conseguiti sono almeno 33. Se così è non si rende necessario alcun incremento dei seggi assegnati al consiglio.

Se invece così non fosse, si assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi.

Tale quota aggiuntiva è determinata con il seguente procedimento:

- si aumenta il numero dei seggi di un'unità alla volta finché la percentuale dei seggi assegnati alle liste regionali e provinciali collegate al Presidente eletto non raggiunga o superi il 55 per cento del totale dei seggi.

Esempio:

- *seggi ottenuti dalle liste del presidente 32, pari ad una percentuale del 53,33 (32 diviso 60 per 100);*

- occorre quindi incrementare il numero dei consiglieri assegnati;

- si aumenta di 1 e si ottiene 33 diviso 61 uguale al 54,10 per cento;

- non si raggiunge ancora la percentuale del 55 per cento;⁷

- si aumenta ancora di 1 e si ottiene 34 diviso 62 uguale al 54,84 per cento;

- non si raggiunge ancora la percentuale del 55 per cento;

- si aumenta ancora di 1 e si ottiene 35 diviso 63 uguale al 55,56 per cento;

- le liste del Presidente ottengono quindi, in questo caso, 3 seggi aggiuntivi ed i seggi assegnati passano da 60 a 63.

I seggi aggiuntivi sono assegnati utilizzando il medesimo algoritmo descritto nel precedente caso A.

Caso D: la lista regionale vincente ha ottenuto il 40 o più per cento dei voti

Si verifica anzitutto se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dalle liste collegate è pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio - quindi per il Veneto se i seggi conseguiti sono almeno 36. Se così è non si rende necessario alcun incremento dei seggi assegnati al consiglio.

Se invece così non fosse, si assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi con gli stessi meccanismi e formule descritti nel caso C.

⁷ Sul punto v. l'interpretazione autentica da dare alle parole «arrotondamento all'unità inferiore», come sancita dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 5, comma 7.

L'elezione a consigliere del primo dei candidati presidenti non eletti

E' eletto di diritto alla carica di consigliere anche il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste provinciali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui, secondo i casi previsti dalla legge. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

legge 108/1968, art. 15;

legge 43/1995;

legge 127/1997, art. 5.

legge costituzionale 1/1999, art. 5.

Nelle pagine seguenti alcuni diagrammi di flusso illustrano le operazioni descritte in questa sezione.

Tavola A – Elezione del Consiglio regionale: operazioni preliminari




Tavola B – Consiglieri eletti con il sistema proporzionale nei collegi provinciali




Tavola C – Consiglieri eletti con il sistema proporzionale nel collegio unico regionale

Tavola C - Consiglieri eletti con il sistema proporzionale nel collegio unico regionale							
	Determinazione numero complessivo seggi non attribuiti	Calcolo voti residuati (resti)	Divisione del totale dei resti per numero seggi da attribuire	Divisione resti di ciascun gruppo di liste per quoziente	Assegnazione seggi rimanenti in base ai maggiori resti	Divisione resti liste provinciali per quoziente elettorale	Assegnazione seggi alle liste provinciali
Ufficio centrale regionale	b 11	12	13	14	15	16	17
RISULTATO DELL'OPERAZIONE	Numero seggi da attribuire nel collegio unico regionale.	Totale dei resti: - di ciascuna lista provinciale; - di tutte le liste con lo stesso contrassegno; - di tutte le liste nel complesso.	Quoziente elettorale regionale.	Numero di seggi da attribuire a ciascun gruppo di liste, in base al quoziente elettorale regionale.	Assegnazione ai gruppi di liste di tutti i seggi nel collegio unico regionale.	Graduatoria decrescente delle liste provinciali, per ciascun gruppo di liste.	Assegnazione dei seggi del collegio unico regionale alle liste ed ai candidati, secondo le rispettive graduatorie.

Tavola D – Elezione del Presidente della Giunta




Tavola E – Consiglieri eletti con il sistema maggioritario





Tavola F – Premio di maggioranza



SURROGHE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Nel caso si renda necessaria la sostituzione di un consigliere eletto nelle liste provinciali - tanto nell'ambito del collegio provinciale (consigliere proclamato dall'ufficio centrale circoscrizionale), quanto nell'ambito del collegio unico regionale (consigliere proclamato dall'ufficio centrale regionale) il seggio vacante è attribuito al candidato che, nella stessa lista e provincia, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso invece si renda necessario sostituire un consigliere eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei non eletti della lista regionale. Ma se la lista regionale ha già esaurito i suoi candidati esso viene attribuito al gruppo di liste provinciali collegate ad essa secondo una graduatoria espressamente costruita sulla base del seguente algoritmo:

- si divide la cifra elettorale (voti ottenuti) di ciascun gruppo di liste provinciali per 1, 2, 3, 4 e così via fino al numero dei candidati eletti nella lista regionale (quindi nel Veneto al massimo fino a 12);
- si scelgono i quozienti più alti così ottenuti in numero pari ai suddetti candidati eletti;
- si forma la graduatoria decrescente da utilizzare all'uopo.

Per assegnare quindi il seggio attribuito al gruppo di liste nella circoscrizione provinciale si utilizza il meccanismo già descritto al paragrafo relativo al collegio unico regionale (lettere m), n) e o), attribuendo il seggio al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
legge 108/1968, art. 16.

SUPPLENZA

Nel caso un consigliere regionale sia sospeso ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), gli subentra quale supplente, fino alla cessazione della sospensione, il candidato individuato con gli stessi criteri previsti per la surrogazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

legge 108/1968, art. 16-bis.